



5/6/14

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL

6 giugno 2014

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed in particolare l'art. 14-*quater*, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n.30 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

VISTA la nota del 27 settembre 2013, con la quale la Regione Campania, relativamente all'istanza di riqualificazione ambientale e il riuso dell'area di cava di pozzolana del Comune di Bacoli (Napoli) con intervento di messa in sicurezza dei fronti di cava, ha chiesto la rimessione al Consiglio dei Ministri, per il dissenso espresso in conferenza di servizi da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Napoli e provincia, confermato dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania;

VISTO il verbale della citata conferenza di servizi dal quale risultano, tra l'altro, i pareri favorevoli con prescrizioni della Regione Campania, dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Marittima di Napoli - Servizio Demanio Ambiente e di ARPAC, mentre il Comune di Bacoli si è riservato di esprimere il parere;

CONSIDERATO che la predetta Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, in conferenza di servizi, ha espresso parere negativo sul progetto di recupero ambientale della cava in questione sia perché in contrasto con le norme del vigente P.T.P.(Piano Territoriale Paesaggistico), sia perché le opere previste risultano mettere a rischio le preesistenze archeologiche marine con grave pericolo di alterazione del contesto storico-archeologico, sia più in particolare, in quanto l'intervento ricade in un'area dichiarata di interesse paesaggistico con D.M. 15.12.959 pubblicato in G.U. n. 110 del 06.05.1960 e soggetta alle norme del Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei approvato con D.M.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

26.04.1999; l'area di progetto ricade in Zona di Protezione Integrale regolamentata dall'art.11 del P.T.P.; oltre che in un'area dichiarata di importante interesse archeologico con D.M. 20.11.1987, nonché in Zona di Protezione Integrale del P.T.P. dei Campi Flegrei - art.11 comma 6 - fascia marina;

VISTA altresì la nota in data 21 settembre 2012 con la quale la Soprintendenza Archeologica ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni e stralci: parere favorevole per le opere a terra previa assistenza scientifica di un archeologo, il cui curriculum deve essere preventivamente valutato dalla Soprintendenza, per le opere a mare parere negativo per il manufatto n. 24 ed i frangiflutti galleggianti, mentre per la posa dei corpi morti per la messa in opera dei pontili galleggianti parere condizionato a preliminari indagini strumentali subacquee, eventualmente con l'ausilio di archeologo subacqueo;

CONSIDERATO che la Regione Campania, in sede di conferenza di servizi, nell'esprimere parere favorevole alla realizzazione del progetto in esame, ha tuttavia precisato che il progetto di ricomposizione ambientale può realizzare un assetto del sito ordinato e tendente alla salvaguardia dell'ambiente naturale e che il progetto prevede l'eliminazione di alcune strutture esistenti e l'abbattimento e ricostruzione in sito dei volumi legittimi preesistenti senza aumento di volumetrie, la ristrutturazione del pontile esistente e l'abbattimento delle barriere architettoniche in tutta l'area di progetto, ... l'intervento, per nulla impattante data anche la posizione sottoposta rispetto alla quota di campagna circostante, oltre ad essere praticamente non visibile dai punti di osservazione, anche elevati, prevede la gran parte delle superfici esistenti destinate a verde, la struttura verrebbe dotata di tutte le attrezzature necessarie al comfort (aree a verde, vigneto, parcheggio, piscina, posto barca, resort, enogastronomia a km zero, beauty farm termale) al fine di migliorare lo sviluppo dell'economia locale esaltando le identità e le radici culturali del luogo che attrae i visitatori da circa 3.000 anni, contribuendo al miglioramento della qualità ricettiva dell'area attraendo nuovi turisti (locali, italiani e stranieri) provenienti anche via mare, creando fonti di lavoro ed opportunità di crescita;

VISTA la nota del 31 maggio 2013 con la quale l'Ente Parco ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto, facendo presente che l'intervento, rimodulato, rispetta il punto 2.0.10 ed i punti a partire dal 2.1.0 fino al punto 2.1.7 delle Norme Generali di salvaguardia del Parco dei Campi Flegrei con rispetto ulteriore per la Zona di Riserva marina dei punti che vanno dal punto 3.2.1 al punto 3.2.8, atteso che risulta stralciata, come da relazione tecnica, la predisposizione di aree d'ormeggio, in assenza di un organico programma di boe opportunamente predisposte dall'Ente Parco dei Campi Flegrei, rilevando altresì che il progetto evidenzia una drastica riduzione dei volumi di progetto rispetto a quelli esistenti;

VISTO il verbale della riunione di coordinamento istruttorio del 23 ottobre 2013 presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, nell'ambito della quale i predetti pareri sono stati confermati ;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che la Giunta Regionale della Campania, nel confermare il parere favorevole già espresso, ha fatto tuttavia presente di ritenere il progetto conforme alla normativa vigente in materia estrattiva (PRAE - Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Campania-BURC n° 37 del 14.08.2006 e L.R. n°54/85 e s.m.i.) e più specificamente all'obbligo del recupero ambientale e riuso di un sito già interessato da attività estrattiva, in quanto il progetto risponde alle linee ispiratrici del PRAE che obbliga al recupero di tutte le aree interessate da una pregressa attività estrattiva, evidenziando che l'intervento viene realizzato con i soli fondi privati ed in assenza di contributi pubblici, facendo rilevare che il progetto è pienamente compatibile con una visione moderna di Turismo Ecosostenibile;

CONSIDERATO che il Comune di Bacoli, in sede di riunione istruttoria, si è riservato di esprimere parere atteso che, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "ha la necessità di sottoporre il progetto all'esame della Commissione locale per il paesaggio;

CONSIDERATO che la società, nella riunione tecnica di coordinamento, ha presentato una proposta di variante che prevede la riduzione dei volumi attinenti al residence attraverso l'eliminazione del braccio destro dello stesso conservando e riconfigurando lo stato dei luoghi secondo il concetto di recupero delle strutture esistenti;

VISTA la delibera interlocutoria in data 17 gennaio 2014, con la quale il Consiglio dei Ministri ha ritenuto necessario procedere ad un approfondimento relativamente alla richiesta di riqualificazione ambientale e del riuso dell'area di cava di pozzolana del Comune di Bacoli, da affidare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e alla Regione Campania, al fine di verificare che la predetta richiesta, avvenga in modo tale da consentire la salvaguardia degli interessi paesaggistici e archeologici, oltre che consentire il recupero dell'area;

CONSIDERATO che a seguito della predetta delibera è stato effettuato un sopralluogo congiunto da parte dei rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e della Regione Campania;

VISTA la nota in data 20 febbraio 2014 con la quale la Regione Campania, in merito alla compatibilità ambientale, ha altresì precisato che il sito di cava, nascosto in una profonda fossa, vada attualmente considerato un inammissibile detrattore ambientale e che la proposta di riqualificazione porti indubbi vantaggi dal punto di vista ambientale e paesaggistico nonché di sviluppo turistico ed attrattore di flussi economici anche per la comunità locale, precisando al riguardo che i commi 3 e 4 dell'art. 11, del medesimo PTP Campi Flegrei impongono la conservazione ed il recupero del verde sia spontaneo che agricolo esistenti, ma non sono attuabili in un'area fortemente antropizzata quale è il sito di una cava in una fossa, pur tuttavia il progetto prevede la restituzione a verde di una vasta percentuale dell'area e l'ampliamento delle coltivazioni agricole esistenti, fermo restando l'obbligo, nella zona di Protezione Integrale, di non procedere all'incremento volumetrico;

CONSIDERATO inoltre che la Regione ha ribadito nella citata nota del 20 febbraio 2014 che, quanto alla verifica della legittimità dei volumi, la competenza, come noto, spetta al Comune di Bacoli e che il Comune, acclarata la questione della compatibilità paesaggistica ed ambientale,





Presidenza del Consiglio dei Ministri

potrà all'atto della emissione del permesso a costruire, avvalersi della documentazione reperita anche presso l'Archivio di Stato;

VISTE le note in data 24 febbraio 2014 e 26 febbraio 2014 con le quali il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, a seguito degli approfondimenti effettuati e del sopralluogo in sito, svolto congiuntamente al rappresentante della Regione Campania, ha ritenuto nella propria relazione istruttoria che *la valutazione contraria espressa da questa Amministrazione non possa che essere confermata, atteso che, anche in un'ottica di contemperamento di più interessi coinvolti, gli indirizzi e le prescrizioni sostanziali e inderogabili del Piano paesistico non possono certo essere scardinati e non si può certo procedere sulla base di dati oggettivamente al momento non chiari e contraddittori in merito alla consistenza e legittimità dei volumi edilizi presenti nel sito, o comprimere le istanze di tutela archeologica;*

CONSIDERATO che nelle medesime note il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo ha altresì evidenziato che il già menzionato PTP *consente esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia limitatamente ad edifici di recente impianto, realizzati dopo il 1945, con finalità di riqualificazione e senza comportare aumenti delle volumetrie esistenti, la cui consistenza non risulta adeguatamente acclarata;*

CONSIDERATO che il predetto Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, in merito al divieto di alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche esistenti contemplate dall'art. 11 delle Norme di Attuazione del PTP, ha rilevato che esso *deve riferirsi a tutte le aree sottoposte a tutela integrale e che non appare in effetti tener conto della particolare situazione riferibile ad una cava dimessa, la cui attività ha comportato evidentemente la totale alterazione dell'originario stato dei luoghi, il che può indurre a non escludere la possibilità che gli interventi di risistemazione introducano elementi di reinterpretazione del sito, purchè ovviamente nel quadro di una complessiva riconfigurazione sostanzialmente improntata a finalità di risanamento e restauro ambientale, così come previsto al punto 3 dello stesso articolo;*

CONSIDERATO altresì che, nella citata nota del 26 febbraio 2014, con riferimento a quanto evidenziato dalla Regione Campania, il citato Ministero, in merito *all'eliminato obbligo della conservazione delle sagome edilizie esistenti a seguito della ridefinizione della categoria di intervento della ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del DPR 380/2001, ha osservato che nel testo vigente dell'articolo sopra richiamato, tale eliminazione risulta esclusa in caso di demolizione e ricostruzione, o ripristino a seguito di crollo/demolizione per gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*

VISTA la nota in data 12 marzo 2014 della medesima Regione la quale, nel trasmettere ulteriore documentazione prodotta dalla Società Pozzolana Flegrea di chiarimento circa la consistenza e la legittimità dei volumi esistenti, riferisce *di aver provveduto ad effettuare gli approfondimenti circa i vincoli gravanti sugli edifici esistenti, e che gli stessi non risultano in alcun modo vincolati, ritenendo legittimo l'intervento proposto ai sensi del PTP Campi Flegrei, laddove il combinato*





Presidenza del Consiglio dei Ministri

disposto degli artt. 7 e 9 consentono gli interventi di ristrutturazione edilizia soltanto per gli edifici di recente impianto (realizzati dopo il 1945), con l'esclusione degli edifici di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico, nonché di quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39, pur essendo l'area dichiarata di interesse paesaggistico (DM 15/12/1959 e DM 26/04/1999), le strutture interessate dall'impianto in esame, oltre a non essere visibile dai punti di osservazione, come riferito dalla Regione, non rientrano né tra gli edifici vincolati, ai sensi della Parte II del D.lgs. n.42/2004, né tra quelli realizzati prima del 1945;

CONSIDERATO che la Direzione Regionale del MIBACT, con comunicazione del 31 marzo 2014, ha confermato che gli edifici in questione non sono vincolati, ai sensi della Parte II del D.lgs. n.42/2004, ma la possibilità di intervento sugli stessi è comunque limitata dal fatto che i manufatti si trovano in un'area vincolata nella quale sono ammessi solo gli interventi di "manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia", senza aggiunte di volume;

CONSIDERATO che, sulla base delle osservazioni finora riportate, il medesimo MIBACT nel concludere la propria relazione di approfondimento istruttorio, pur confermando la valutazione contraria, non esclude peraltro una successiva rivalutazione del progetto qualora le volumetrie fossero accertate e l'intervento, a seguito di una sostanziale rivisitazione dello stesso, si ponga in un'ottica di minore invasività, ferme restando le prescrizioni finalizzate alla tutela archeologica del sito

RITENUTO dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati nella tutela degli interessi paesaggistici evidenziati dagli uffici del MIBACT da un lato e nel recupero del sito in stato di degrado e nella valenza economica dell'opera in argomento dall'altro, come evidenziato dalla Regione Campania, in relazione agli aspetti di carattere economico, occupazionale e di sviluppo turistico, di condividere l'avviso espresso dalla Regione Campania, favorevole alla realizzazione dell'opera in esame, a condizione che la Regione Campania e il Comune di Bacoli, secondo quanto segnalato dal MIBACT, verificheranno la consistenza effettiva dei volumi legittimi e che pertanto gli stessi non subiscano incrementi non consentiti dal PTP;

CONSIDERATO che, pertanto, l'intesa di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge n.241/90, è stata raggiunta con la Regione Campania;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DELIBERA

di condividere facendole proprie le motivazioni espresse, come nelle premesse, dalla Regione Campania in merito alla istanza di riqualificazione ambientale e il riuso dell'area di cava di pozzolana del Comune di Bacoli (Napoli), con intervento di messa in sicurezza dei fronti di cava, e di dare atto che sussiste, nei limiti suddetti, la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto in esame, a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite dagli Enti coinvolti nel procedimento, e che la Regione Campania e il Comune di Bacoli, secondo quanto segnalato dal MIBACT, verificheranno la consistenza dei volumi legittimi e che pertanto gli stessi non subiscano incrementi non consentiti dal PTP.

Roma, 6 giugno 2014

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

